

Ordinanza del DFF concernente la trasmissione elettronica di dati e di informazioni (OeIDI)

del 30 gennaio 2002

Il Dipartimento federale delle finanze,

visto l'articolo 45 dell'ordinanza del 29 marzo 2000¹ relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OLIVA),

ordina:

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente ordinanza regola le esigenze d'ordine tecnico, organizzativo e procedurale riferite alla forza probatoria e al controllo di dati e informazioni (dati elettronici) trasmessi e conservati per via elettronica o in maniera analoga secondo le disposizioni degli articoli 43 e 44 OLIVA.

Art. 2 Definizioni

¹ Ai sensi della presente ordinanza sono considerati controllo:

- a. gli esami dei libri di commercio, dei documenti contabili e della corrispondenza commerciale tenuti elettronicamente o in maniera analoga, nella sede sociale o al domicilio dei contribuenti;
- b. gli esami effettuati nella sede dell'Amministrazione federale delle contribuzioni dei dati che i contribuenti devono renderle accessibili in base al diritto vigente.

² Ai sensi della presente ordinanza sono considerate firme digitali le firme che:

- a. si fondano su un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 12 aprile 2000² sui servizi di certificazione elettronica (OSCert);
- b. si fondano su un certificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto conformemente all'articolo 3 segg. OSCert; e
- c. sono state realizzate con mezzi che il titolare può tenere sotto il suo controllo esclusivo.

RS 641.201.1

¹ **RS 641.201**

² **RS 784.103**

Art. 3 Forza probatoria

¹ Le condizioni per la forza probatoria dei dati elettronici, richieste nell'articolo 43 capoverso 1 OLIVA, sono adempiute se:

- a. la sicurezza della trasmissione e della conservazione dei dati è garantita con firma digitale;
- b. il certificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 capoverso 2 era valido al momento dell'allestimento della firma;
- c. al più tardi prima della loro utilizzazione, i dati elettronici vengono esaminati mediante verifica della firma digitale con riferimento all'integrità, autenticità e competenza per la firma, e il risultato viene documentato;
- d. la chiave pubblica necessaria per la verifica della firma digitale viene conservata con i dati assicurati; questo vale anche per il certificato emesso da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto conformemente alla lettera b, nella misura in cui esso non è stato pubblicato;
- e. nell'impiego di tecniche di crittografia viene conservata la chiave per decifrare i dati codificati;
- f. non vengono utilizzati pseudonimi; e
- g. al momento del loro impiego le chiavi potevano essere considerate sicure senza alcun dubbio.

² I dati trasmessi elettronicamente, che il destinatario della prestazione invia all'indirizzo del fornitore delle prestazioni (p. es. emissioni di accrediti) o emette in nome e per conto del fornitore delle prestazioni (autofatturazione), necessitano di una conferma di ricezione emessa da quest'ultimo. Questa conferma deve adempiere le condizioni di cui al capoverso 1 e riferirsi chiaramente ai dati ricevuti.

³ La conferma di ricezione di cui al capoverso 2 è parimenti necessaria quando il fornitore della prestazione vuol far valere come prova, unicamente in base ai dati trasmessi elettronicamente, che il destinatario ha il suo domicilio o la sua sede sociale all'estero.

Art. 4 Sicurezza dei dati

¹ La procedura di elaborazione dei dati utilizzata deve poter garantire che vengano registrati tutti i dati da elaborare rilevanti ai fini della riscossione dell'imposta e che inoltre essi non possano venir soppressi o modificati senza che questo risulti.

² Tutti i dati esistenti e tutti i sistemi di elaborazione dei dati che possono essere rilevanti ai fini della riscossione dell'imposta e dei rispettivi controlli da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, devono essere adeguatamente protetti, attraverso la registrazione in elenchi sistematici e sufficienti controlli relativi all'accesso alle installazioni e ai dati, contro sparizioni, cambiamenti non autorizzati, distruzioni o furti.

Art. 5 Verificabilità

¹ Per ogni sistema di elaborazione dei dati (p. es. sistemi di contabilità) dev'essere allestita una documentazione sulla procedura. L'estensione e la pianificazione di questa documentazione devono essere concepite in modo tale che un terzo competente in materia di contabilità possa capire il funzionamento del sistema di elaborazione dei dati per il quale è stato creato senza dover ricorrere ad ulteriori chiarimenti.

² I dati di base e le tabelle (diretrici) devono essere documentati. La durata delle registrazioni e tutte le relative modifiche devono essere annotate e commentate. Dev'essere inoltre garantito che essi possano essere riprodotti in modo leggibile senza ritardi irragionevoli.

³ L'impiego di numeri chiave e codici è autorizzato esclusivamente per la definizione degli articoli e presuppone che il loro significato possa essere sempre stabilito in modo univoco senza ritardi irragionevoli sia dall'emittente sia dal destinatario dei dati.

Art. 6 Riproduzione

¹ I contribuenti devono garantire che i dati rilevanti per la riscossione dell'imposta, le istruzioni di lavoro e gli altri documenti organizzativi come la messa a punto di tabelle, necessari alla loro comprensione, possano essere resi leggibili senza ritardi irragionevoli. I contribuenti sono inoltre tenuti a presentare i documenti necessari per la loro comprensione e se necessario a fornire riproduzioni leggibili senza mezzi ausiliari.

² I dati registrati rilevanti ai fini della riscossione dell'imposta devono essere riprodotti senza modifiche di contenuto in modo completo e facilmente comprensibile.

Art. 7 Accesso ai dati

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata a prendere visione sul posto di tutti i dati registrati rilevanti per l'imposta e ad utilizzare il sistema di elaborazione dei dati del contribuente per effettuare il controllo. L'esame di questi dati può essere compiuto anche in un altro luogo indicato dal contribuente, in territorio svizzero o presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere che i dati rilevanti per la riscossione dell'imposta vengano utilizzati elettronicamente secondo le sue direttive, o che i dati elettronici registrati le siano messi a disposizione gratuitamente su un supporto dati utilizzabile elettronicamente da lei definito.

³ Il contribuente deve provvedere ad adottare le misure precauzionali necessarie al fine di evitare che l'accesso ai dati da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possa causare modifiche di dati o far insorgere altri danni al suo sistema di elaborazione dei dati. Delle conseguenze in caso d'inosservanza dell'obbligo di diligenza è responsabile esclusivamente il contribuente.

Art. 8 Tracciabilità delle operazioni commerciali

¹ Ogni operazione commerciale deve poter essere controllata individualmente senza ritardi irragionevoli e senza oneri particolari a partire dal documento all'origine dell'operazione, attraverso la contabilità fino al rendiconto dell'imposta sul valore aggiunto e viceversa.

² Le singole voci contenute in un insieme di cifre devono essere conservate.

³ I dati contenuti nell'archivio devono essere concordati con quelli del conto imposta precedente.

⁴ Va tenuto un giornale delle transazioni, in cui sono registrate senza lacune l'entrata e l'uscita di tutti i dati elettronici rilevanti per la riscossione dell'imposta.

⁵ L'archiviazione, eventuali conversioni nonché le altre operazioni effettuate sui dati devono essere protocollate.

Art. 9 Intervento di terzi

¹ L'intervento di terzi nel flusso di dati fra il fornitore della prestazione e il destinatario della stessa è autorizzato, per i dati rilevanti ai fini della riscossione dell'imposta (p. es. fatturazione), solo nella misura in cui sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. fra il committente e il terzo esiste un accordo che autorizza quest'ultimo a ritrasmettere i dati. Nei casi di ritrasmissione di dati in forma elettronica ai fini dell'allestimento di fatture o conteggi, o dell'emissione di note di credito, vi è un'autorizzazione esplicita o implicita per ogni singola trasmissione di dati ed essa è visibile per il corrispondente destinatario.
- b. La trasmissione ulteriore integrale e senza modifiche dei dati, ricevuti attraverso la trasmissione a distanza o tramite lo scambio di supporti di dati, è assicurata per mezzo di provvedimenti e controlli conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 capoverso 1.
- c. Qualsiasi operazione sui dati ricevuti prima della loro ritrasmissione resta controllabile e può essere resa leggibile senza ritardi irragionevoli.

² In caso di fatturazione globale delle prestazioni di più fornitori a un destinatario, possono essere inglobate in un'unica somma soltanto le prestazioni di un solo fornitore.

³ Nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni resta sempre responsabile il committente (fornitore di prestazioni, risp. destinatario) per quanto attiene a rischi o responsabilità, indipendentemente dagli accordi conclusi fra il committente e il terzo intervenuto.

⁴ I terzi intervenuti sono sottoposti al medesimo obbligo di fornire informazioni come i terzi tenuti a fornire informazioni conformemente all'articolo 61 della legge federale del 2 settembre 1999³ concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA).

³ RS 641.20

Art. 10 Conservazione

¹ I dati elettronici rilevanti per la riscossione dell'imposta devono essere archiviati dallo spediteo e dal destinatario nella forma originale di trasmissione e nella loro integralità su supporti di dati utilizzabili elettronicamente. Non è ammessa una conservazione esclusivamente in forma stampata o su microfilm.

² Nei casi di trasformazione (conversione) in un altro formato (formato inhouse) dei dati elettronici rilevanti per la riscossione dell'imposta, ambedue le versioni devono essere archiviate e gestite sotto il medesimo indice. La versione convertita dev'essere contrassegnata come tale.

³ I dati rilevanti per la riscossione dell'imposta devono essere sempre direttamente accessibili da parte del contribuente, durante il termine di conservazione fissato nell'articolo 11, e poter essere resi leggibili e utilizzabili elettronicamente da un unico luogo in territorio svizzero, senza ritardi irragionevoli.

⁴ La conservazione dei supporti di dati all'estero è autorizzata solo se restano comunque sempre garantiti l'accesso, la trasformazione nella forma leggibile e l'utilizzazione dei dati rilevanti per la riscossione dell'imposta.

Art. 11 Durata della conservazione

In merito alla durata della conservazione e alla cancellazione dei dati elettronici rilevanti per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto è applicabile per analogia l'articolo 58 capoverso 2 LIVA⁴.

Art. 12 Disposizioni transitorie

¹ Nella misura in cui al contribuente non è possibile farsi rilasciare certificati da prestatori di servizi di certificazione riconosciuti conformemente all'OSCert⁵, l'Amministrazione federale delle contribuzioni accetta anche certificati rilasciati da un fornitore di servizi di certificazione che adempie comprovatamente e senza dubbi le condizioni per poter farsi identificare conformemente all'articolo 3 segg. OSCert quando ne sarà giunto il momento.

² I fornitori di servizi di certificazione esteri, riconosciuti per questa loro caratteristica in un Paese che sottopone in modo comprovato il riconoscimento a esigenze analoghe a quelle vigenti in Svizzera, sono considerati come adempienti le condizioni del capoverso 1.

Art. 13 Consultazione delle cerchie specializzate

L'Amministrazione federale delle contribuzioni sorveglia regolarmente lo sviluppo tecnico nell'ambito della trasmissione e della conservazione dei dati elettronici rilevanti per la riscossione dell'imposta. Essa cura i necessari contatti con i principali utenti attivi di queste tecnologie, allo scopo di constatare tempestivamente la necessità di eventuali adattamenti al livello più recente delle tecnologie dell'informazione.

⁴ SR 641.20

⁵ SR 784.103

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2002.

30 gennaio 2002

Dipartimento federale delle finanze:
Kaspar Villiger